

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1882

tempo determinati. Conseguentemente, a questo riguardo io mi permetto di rivolgere una categorica domanda al ministro: intende egli che, nel modo d'applicare l'articolo 7, da lui accettato in genere, codesti voti espressi dall'onorevole suo collega della guerra siano adempiuti esattamente? L'ordine del giorno nostro è diretto, ripeto, a questo scopo. La formola dell'ordine del giorno non può essere interpretata certamente come un atto di diffidenza verso il ministro dei lavori pubblici, anzi con esso si esprime tutta quanta la nostra fiducia nella diligenza, nella cura patriottica, nella solerzia amministrativa dell'onorevole ministro, affinché sia ben esplicito, dinanzi alla Camera e alla nazione che nei limiti di un'equa possibilità, quanto alle linee di urgenza per la difesa nazionale, gl'intendimenti del ministro dei lavori pubblici sieno conformi a quelli espressi dall'onorevole ministro della guerra nel seno della Commissione. Io starò ad attendere le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ed allora vedrò se basterà una semplice presa d'atto di tali dichiarazioni, o se veramente sarà il caso di domandare che l'ordine del giorno sia posto alla prova dei voti.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Riberi Spirito di cui do nuovamente lettura:

« Coi mezzi di cui al successivo articolo 8, e col fondo che resterà disponibile sugli assegni delle linee delle quali venisse fatta concessione all'industria privata, il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della guerra, ecc. »

Il resto come sta nell'articolo.

Domando se quest'emendamento sia appoggiato. (È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Riberi ha facoltà di svolgerlo.

RIBERI SPIRITO. Io non intratterrò la Camera, lo prometto, oltre cinque minuti.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici nell'abilissimo discorso che ha pronunciato ieri, ed in cui, mi sia permesso il dirlo, ha dato novella prova del suo potente ingegno, del suo carattere e della sua energia, ha già dichiarato che accettava l'articolo 7 proposto dalla Commissione, in quanto che consentiva nei concetti di essa, di essa che riteneva essere assolutamente necessario che si provvedesse per la più pronta costruzione di alcune linee d'interesse militare. Pare infatti a me che non si potrebbe conseguire questo scopo, lo scopo cioè di affrettare questa costruzione, se non si fosse formulato l'articolo.

Io non intendo di ripetere le considerazioni che già furono svolte dall'onorevole mio amico Oliva, dirò soltanto, ad esempio, che l'onorevole ministro

della guerra, come risulta dalla relazione, ha proposto fra le linee che considerava urgentissime fossero aperte all'esercizio, le linee Ceva-Ormea e la Cuneo-Ventimilia, per quel tratto che corre da Cuneo fino a quel colle che dopo la cessione o, dirò meglio, il sacrificio della provincia dove nacque Giuseppe Garibaldi, divenne il confine non naturale dell'Italia, e sul quale si sta ora costruendo un forte. Ma se noi osserviamo le tabelle quali furono presentate dall'onorevole ministro e votate dalla Camera si vedrà facilmente che gli stanziamenti che sono stati fatti sarebbero assolutamente insufficienti per poter costruire tanto la linea Ceva-Ormea, quanto l'altro tronco da Cuneo al Colle di Tenda, nel 1884, anzi neppure nel 1885.

Lo ripeto adunque, io non posso che rallegrarmi che l'onorevole ministro abbia accettato l'articolo 7 che fa facoltà al Ministero di poter utilizzare alcuni mezzi, allo scopo appunto di facilitare l'esecuzione di queste linee riconosciute di somma urgenza nei riguardi della difesa nazionale.

Ma parve però a me che ci fosse ancora un altro mezzo, oltre quelli specificati nell'articolo 8, e se m'inganno, l'onorevole ministro dei lavori pubblici facilmente me lo dimostrerà. Tutta la Camera ricorda il disposto dell'articolo 17, della legge 29 luglio 1879, ove è detto:

« Fermi gli obblighi di cui agli articoli precedenti, il Governo del Re potrà concedere all'industria privata la costruzione e l'esercizio, anche a binario ridotto, di quelle linee contemplate negli articoli terzo, quinto e decimo, per le quali la concessione dello esercizio non perturbi il sistema generale che sarà da esso adottato per esercitare la rete principale, e purchè non ne risultino alle finanze dello Stato degli oneri rispettivamente maggiori di quelli che conseguono dagli articoli 4, 5 ed 11. »

Ma pure la Camera quale sia la disposizione dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1881. Io dico adunque se viene fatta una concessione, se viene ad essere approvato l'atto di concessione dal Parlamento e se viene a risulturne un risparmio del terzo o della metà della somma che erasi nel riparto assegnata per la costruzione della linea concessa, si avrebbe un fondo disponibile. Che uso si dovrà fare di questo fondo? Sembra a me che se sta a cuore di tutti noi di accelerare la costruzione delle ferrovie militari si debba questo fondo impiegare precisamente per ottenere più efficacemente lo scopo che si è prefisso la Commissione coll'articolo 7. Quando poi questa mia opinione non potesse essere accolta, quando cioè si credesse che il fondo disponibile cui ho accennato dovesse applicarsi per l'acceleramento di tutte indistintamente le ferrovie, allora questo